



COMUNE DI SANT'ARSENIO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 17/11/2017

INDICE

GENERALITÀ

Art. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 2 MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 3 UTILIZZO SCOLASTICO

GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 4 FINALITÀ E SOGGETTI AMMESSI

Art. 5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 6 MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE

Art. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 8 FISSAZIONE CALENDARIO DI UTILIZZO

Art. 9 MODALITÀ DI CONCESSIONE

Art. 10 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 11 NORME PARTICOLARI

Art. 12 DANNI

Art. 13 DETERMINAZIONE DEL COSTO

Art. 14 MANCATO PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Art. 15 RESPONSABILITÀ

Art. 16 SANZIONI

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 FORME DI GESTIONE

Art. 18 SCELTA DEL GESTORE

Art. 19 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 20 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Art. 21 PATRIMONIO CONCESSO E MANUTENZIONI

Art. 22 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Art. 23 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE E GARANZIE

Art. 24 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 25 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 26 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

Art. 27 SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Art. 28 CONTRIBUTI E RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 29 TARIFFE

Art. 30 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Art. 31 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

Art. 32 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Il Comune di Sant'Arsenio con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
2. Il presente regolamento tende alla realizzazione delle finalità che il Comune di Sant'Arsenio considera di rilevante interesse pubblico:
 - concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
 - dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, che garantiscano un forte radicamento sul territorio comunale;
 - concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
 - ottenere una conduzione economica degli impianti che riduca gli oneri a carico del Comune;
 - realizzare forme di partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi.
3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti:
 - l'Amministrazione Comunale di seguito definita **Amministrazione;**
 - la Giunta Comunale di seguito definita **Giunta;**
 - il Soggetto delegato alla gestione (ad es. l'Associazione) **Gestore;**
 - l'Ente, l'Associazione o il Gruppo che utilizza l'impianto **Utente.**

Art. 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. L'Amministrazione può gestire direttamente gli impianti sportivi comunali, non perseguendo fini di lucro ma massimizzando la diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dell'impianto sportivo.

Art. 3 - UTILIZZO SCOLASTICO

1. La priorità di utilizzo dell'impianto sportivo di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole statali del territorio del Comune di Sant'Arsenio. Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario per le ore di educazione fisica nelle quali si intende disporre dell'impianto, e per le manifestazioni sportive occasionali e/o giornaliere con preavviso di almeno dieci giorni (10 gg.) antecedenti l'evento.

GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 4 - FINALITÀ E SOGGETTI AMMESSI

1. Gli impianti e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.
2. Compatibilmente alle strutture, alle dotazioni tecniche e alle capienze, gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.
3. Il suo uso può essere richiesto da:
 - Enti;
 - Associazioni;
 - Gruppi;
 - Fondazioni;
 - Istituzioni;
 - Comitati;
 - Privati.
4. Più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un Responsabile, che sarà l'unico referente per l'Amministrazione anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

Art. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. La concessione in uso dei singoli impianti sportivi è disposta dall'Amministrazione a favore degli Enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:
 - 1) Associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Sant'Arzenio dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
 - 2) Associazioni, Gruppi, Comitati ed altre Istituzioni o Privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
 - 3) Associazioni, Enti, Comitati e Privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
 - 4) Associazioni, Enti, Comitati e Privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
 - 5) Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati e Privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

Art. 6 - MODALITÀ PER LE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE

1. La richiesta per l'uso del singolo impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 15 agosto per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 8 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti;
 - b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.
2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.
3. L'autorizzazione è rilasciata al responsabile che formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.
4. Per le Società, Associazioni, Gruppi e Comitati è rilasciata al Presidente o al Legale Rappresentante.

Art. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione del singolo impianto sportivo è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Attività organizzate dal Comune;
 - b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
 - c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.
 - d) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
 - e) Attività amatoriali ed occasionali;
 - f) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'attività si considera agonista quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

Art. 8 - FISSAZIONE CALENDARIO DI UTILIZZO

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal Responsabile del servizio nominato dal Sindaco con i criteri di cui all'art. 7.
2. Le determinazioni assunte di cui all'art. 6 comma 1 lett. a, vengono notificate ai richiedenti entro la seconda decade di agosto.
3. Entro i cinque giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, gli Utenti possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto

deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza.

4. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è trasmessa ai ricorrenti.
5. Nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del calendario definitivo gli Utenti dovranno dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovranno, altresì, versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.
6. L'utilizzo degli impianti sportivi non deve protrarsi oltre le ore 24.00

Art. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione onerosa e temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione, ma in ogni caso, non può superare i 10 mesi consecutivi.
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura dell'Utente provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti, debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione da uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 3 al quale è stato concesso l'uso dell'impianto.
5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.
6. Ogni Utente che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.
7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti secondo le normative vigenti in materia che

dovranno essere richieste e ottenute a cura dell'Utente assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.

8. L'Utente deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse Autorità preposte vi.
9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
 - a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
 - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità.
10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
 - a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
 - b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b".

Per questi particolari motivi d'urgenza, l'informativa viene eseguita, con il mezzo più rapido a disposizione, al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Gli Utenti devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. L'utilizzo degli impianti e delle attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
 - a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:
 - per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;
 - per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso.
 - b) l'impianto assegnato ad un Utente deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dallo stesso; l'Utente non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza.
3. L'Utente si impegna inoltre:
 - a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
 - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;

- c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
 - d) a riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato.
4. Spetta all'Utente provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.
 5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole dell'Amministrazione che non se ne assume alcuna responsabilità al riguardo.
 6. L'Utente che organizza corsi sportivi ha l'obbligo di affiggere all'ingresso dell'impianto sportivo comunale, e per tutta la durata del corso, un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome dell'Utente, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.
 7. È consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione che ne determina le modalità d'uso, il costo e l'assegnazione.
 8. L'utente ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

Art. 11 - NORME PARTICOLARI

1. Negli impianti sportivi comunali è severamente vietato:
 - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
 - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
 - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
 - d) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.
2. Gli Utenti potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.
3. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al Responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.

4. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 12 - DANNI

1. Qualora si verificano dei danni, l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Responsabile del servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile l'Utente cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. L'Utente dovrà a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il Responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza, le riparazioni verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione con oneri a carico dell'Utente, utilizzando fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione degli eventuali superiori danni e in ogni caso obbliga l'Utente a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni, pena la decadenza della concessione.
4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL COSTO

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali saranno determinate dalla Giunta tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dall'Utente.
2. Qualora il soggetto di cui all'art. 4 comma 3 non utilizzi l'impianto sportivo comunale, pur avendolo già impegnato, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un altro soggetto.

Art. 14 - MANCATO PAGAMENTO DELLE TARIFFE

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nell'apposito atto di concessione della quota a carico dell'Utente, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza, la riconsegna delle chiavi e l'utilizzo della cauzione depositata a titolo risarcitorio.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ

1. L'uso dell'impianto sportivo oggetto di concessione, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo dell'Utente, di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione non è responsabile degli indumenti, degli oggetti o dei valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dai soggetti di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 16 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento determina la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alle sanzioni amministrative ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 17 - FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi comunale qualora concessi a terzi possono essere gestiti nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico degli Enti Locali oppure Società, Associazioni e/o Fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
 - b) mediante affidamento in gestione, previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento, a Società sportive ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che garantiscano un forte radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b, che garantiscano comunque un forte radicamento al territorio, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 18 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 18 - SCELTA DEL GESTORE

1. L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al presente articolo, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive dilettantistiche, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. E' data facoltà ai soggetti di cui al precedente comma di presentarsi in forma associata.
3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al punto b dell'art. 17, potrà avvenire direttamente a trattativa privata solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate e, comunque, nel rispetto dei principi espressi Legge Regionale n. 18 del 25 novembre 2013.
4. La scelta del Gestore, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:
 - Con Delibera di Giunta Comunale viene approvato lo schema di bando di selezione ed individuato il Responsabile del procedimento;
 - Con atto del Responsabile dell'Area viene controllato il bando proposto dall'organo esecutivo e approvato definitivamente il bando di selezione contenente i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti.

Il bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione. Le domande di partecipazione, dovranno essere corredate da:

- a) Progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività sportive, di animazione e/o di formazione;
- b) Impegno a valutare attentamente l'adesione a progetti sociali ed educativo/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione insieme alle Associazioni ed Enti interessati;
- c) Disponibilità ad intervenire con risorse proprie per realizzare attività di manutenzione straordinaria e migliorativa.

Art. 19 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Nel procedere all'affidamento in gestione con i criteri indicati sopra, si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:
 - esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
 - esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
 - radicamento nel territorio comunale;
 - esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - organizzazione di attività a favore di diversamente abili e di anziani
 - garanzia di apertura dell'impianto a tutti i cittadini
 - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - affidabilità economica;
 - compatibilità del progetto e delle attività con altre eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento.

Art. 20 - CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

1. In seguito all'affidamento della gestione in base alle procedure sopra descritte, si procederà a sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore, che regolerà le forme e i modi di gestione dell'impianto sportivo comunale.
2. La convenzione per la gestione disciplina i criteri d'uso dell'impianto e tutte le attività amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
3. Il Gestore, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.
4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera: sia del personale assunto che del personale volontario.

5. Il Gestore deve comunicare all'Amministrazione l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del Direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
6. I poteri di gestione del Gestore non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
7. È vietata la cessione totale o parziale della gestione degli impianti oggetto dell'affidamento.
8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 21 - PATRIMONIO CONCESSO E MANUTENZIONI

1. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula di apposita convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
3. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
4. Le opere di manutenzione straordinaria, salvo quanto previsto all'art. 4, c. 4 lett. c) del presente regolamento, restano a carico dell'Amministrazione, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Gestore per l'eventuale interruzione delle attività.
5. Il Gestore, previa comunicazione all'Amministrazione, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Gestore.
6. Nel corso di validità della convenzione il Gestore può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
7. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

Art. 22 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, non potrà superare i cinque anni.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE E GARANZIE

1. Il Gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il Gestore solleva altresì l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

Art. 24 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il Gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia.
5. Il Gestore si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

Art. 25 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dalla convenzione sottoscritta con il Gestore.
2. Il calendario e l'orario delle attività devono essere presentati entro il 15 di settembre di ogni anno al competente Ufficio Comunale; inoltre devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 26 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Il Gestore dovrà divenire titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche o di altra necessità, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del Gestore le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 27 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Gestore.

Art. 28 - CONTRIBUTI E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. L'Amministrazione eroga al Gestore contributi economici a sostegno della gestione secondo quanto previsto dalla specifica convenzione per la gestione. Eventuali ulteriori forme di contribuzione possono essere accordate solo ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 - TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Gestore.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono comunicate dal soggetto gestore al Comune entro e non oltre il termine del 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 30 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il Gestore l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Gestore in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 31 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - per gravi motivi di ordine pubblico.
2. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Gestore:
 - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.
3. Il Gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al Gestore solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione almeno sei mesi prima.

Art. 32 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
 - l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle segnalazioni da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - l'Amministrazione potrà raccogliere le segnalazioni che pervengano dall'utenza, dandone tempestiva comunicazione al Gestore.

Art. 33 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti adottati in materia.
2. In fase di prima applicazione il termine previsto all'art. 29 è assolto dal Gestore mediante comunicazione delle tariffe praticate all'Utenza nel termine di gg. 15 decorrenti dall'affidamento.